

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
88/C 259/01	Interrogazioni scritte senza risposta.....	1
	Commissione	
88/C 259/02	ECU.....	6
88/C 259/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione.....	7
88/C 259/04	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole.....	8
88/C 259/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari).....	8
88/C 259/06	Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo.....	9
88/C 259/07	Comunicazione C(88) 1696 della Commissione relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo.....	10

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE SENZA RISPOSTA (*)

(88/C 259/01)

Il presente elenco è pubblicato conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo: «Le interrogazioni alle quali non sia stata data risposta nel termine di un mese dalla Commissione e nel termine di due mesi dal Consiglio o dai ministri degli affari esteri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 281/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(27. 9. 1988)

Oggetto: Produzione ovina**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/88**

dell'on. Gerhard Schmid (S—D)

al Consiglio delle Comunità europee

(27. 9. 1988)

Oggetto: Airbus**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 342/88**

dell'on. Bram van der Lek (ARC—NL)

al Consiglio delle Comunità europee

(27. 9. 1988)

Oggetto: Danni alla fascia di ozono**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/88**

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Terminal idroviari per container nel nord dei Paesi Bassi**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 655/88**

dell'on. Winifred Ewing (RDE—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: RU 486: pillola abortiva**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 658/88**

dell'on. Kenneth Stewart (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Nuova legge sugli alloggi proposta dal governo inglese**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 662/88**

dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Costi pubblicitari relativi al mercato interno**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 663/88**

dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Indagine sulla politica di monopolio e di fusione**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 664/88**

dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Ricerca sul cancro**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 665/88**

dell'on. Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Oneri per il controllo sanitario di prodotti lattiero-caseari

(*) Le relative risposte verranno pubblicate non appena l'istituzione interrogata avrà risposto. Il testo integrale di tali interrogazioni è stato pubblicato nel *Bollettino del Parlamento europeo* n. 13/D-88 e n. 16/D-88.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 666/88

dell'on. Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Diritti di fanalaggio**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 670/88**

dell'on. Michael Hindley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Prodotti alimentari contaminati dalla radiazione**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 672/88**

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Suddivisione delle specializzazioni nell'ambito del programma ERASMUS**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 673/88**

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Ravvicinamento fiscale — Sistema di compensazione IVA**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 674/88**

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Ravvicinamento fiscale**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 675/88**

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Compensazione dell'IVA — Contenzioso**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 680/88**

dell'on. Ben Visser (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Indagine comparativa sui prezzi di costo nel settore dei trasporti commerciali di merci su strada**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 681/88**

dell'on. Francisco Lucas Pires (PPE—P)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Materiali isolanti nella costruzione aeronautica e navale**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 684/88**

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Mutuo soccorso in campo sanitario tra Stati membri nel caso di un incidente nucleare**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 685/88**

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Messa in guardia delle autorità tedesche contro formaggi stranieri**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 686/88**

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Premi versati ai produttori di carni ovine nel Regno Unito**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 688/88**

dell'on. Hans-Jürgen Zahorka (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Mancata parità di trattamento tra cittadini greci e cittadini di altri Stati della CE per quanto riguarda i biglietti di ingresso ai musei e agli scavi in Grecia**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 689/88**

degli onn. Jacob von Uexküll e Egbert Nitsch (ARD—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Discriminazione di lingue comunitarie in Gran Bretagna**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 690/88**

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Adeguamento, finanziamento ed esecuzione di progetti**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 692/88**

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Fondo sociale europeo (1988) in Cantabria (Spagna)**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 693/88**

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30. 6. 1988)

Oggetto: Epidemia di meningite in Sudan e in Egitto

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 694/88**dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Reattori di ricerche denominati reattori «swimming-pool»**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 695/88****dell'on. Kenneth Collins (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Quantità massime di residui di antiparassitari**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 696/88****dell'on. Luis Planas Puchades (S—E)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Università euro-araba**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 697/88****dell'on. Renate-Charlotte Rabbethge (PPE—D)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Stanziamenti comunitari a favore di ONG in Cile**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 698/88****dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Partecipazione europea a nuovi esperimenti scientifici di fusione termonucleare**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 699/88****dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Valutazione europea delle tecnologie derivanti dall'iniziativa americana di difesa strategica (SDI)**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 701/88****dell'on. Elise Boot (PPE—NL)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Informazioni della Comunità ai comuni**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 702/88****dell'on. George Patterson (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(30. 6. 1988)

Oggetto: Parità di trattamento di uomini e donne in materia di sicurezza sociale**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 703/88****dell'on. Elise Boot (PPE—NL)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Conclusioni del Foro europeo sul commercio al dettaglio**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 706/88****dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Responsabilità dei prodotti per i programmi dei computer**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 707/88****dell'on. Claude Wolff (LDR—F)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Difficoltà nelle esportazioni dei prodotti in acciaio inossidabile verso la Spagna**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 708/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Gazzetta ufficiale**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 709/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Aiuto alimentare alla Kampuchéa**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 711/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Pagamenti in sospeso dei Fondi di sviluppo IV e V**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 712/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale al Regno Unito**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 714/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Aiuto alimentare al Niger**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 717/88****dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Ritardi nell'imputazione di operazioni al bilancio CE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 720/88

dell'on. Else Hammerich (ARC—DK)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: ESPRIT

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 722/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Politica agricola comune

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 726/88

dell'on. Ib Christensen (ARC—DK)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Aiuti statali per lo sfruttamento ecologico dei terreni in Danimarca

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 727/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Istituzione del mercato unico e armonizzazione delle norme nazionali in materia di ricerche telefoniche di mercato

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 728/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Screening biologico di candidati ad un'assunzione

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 729/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Programma in materia di ricerca medica e di assistenza e riabilitazione dei pazienti in coma

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 730/88

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Conferimento della qualifica di funzionario onorario

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 731/88

degli onn. Jessica Larive (LDR—NL), Bram van der Lek (ARC—NL) e Nel van Dijk (ARC—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Scarico di rifiuti nel comune di Weeze-Wemb (RFG)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 732/88

dell'on. Stephen Hughes (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Sicurezza dei pullman di lusso nazionali e internazionali

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 733/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Comparazione del numero di funzionari

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 734/88

dell'on. Ib Christensen (ARC—DK)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Progetti ferroviari della Commissione nello Yutland del Nord

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 736/88

dell'on. Dieter Schinzel (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Tessera d'invalidità uniforme

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 737/88

dell'on. John Marshall (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Progetti di sviluppo a favore delle donne

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 738/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Esportazione di rifiuti italiani verso la Venezuela

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 739/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Esportazione di rifiuti olandesi verso il Suriname

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 740/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Polaroid

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 741/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5. 7. 1988)

Oggetto: Inquinamento da elettricità

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 742/88**dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Finanziamenti BEI**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 744/88****dell'on. Jacob von Uexküll (ARC—D)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Medicine e terapie naturali**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/88****dell'on. Alfred Lomas (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Aiuti statali**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 747/88****dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Normativa comunitaria in materia di responsabilità in caso di incidente nucleare**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/88****dell'on. Giovanni Papapietro (COM—I)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Ripristino in servizio scuola europea dell'insegnante Mauro Francesca**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/88****dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Presentazione da parte della Commissione del progetto ENVIREG**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 751/88****dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)****alla Commissione delle Comunità europee**

(5. 7. 1988)

Oggetto: Definizione di strategie nazionali per la conservazione della natura all'interno e all'esterno della Comunità

COMMISSIONE

ECU (*)

5 ottobre 1988

(88/C 259/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4710	Peseta spagnola	136,951
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,9711	Scudo portoghese	169,883
Marco tedesco	2,07416	Dollaro USA	1,11143
Fiorino olandese	2,33879	Franco svizzero	1,76329
Sterlina inglese	0,656488	Corona svedese	7,10874
Corona danese	7,97510	Corona norvegese	7,66835
Franco francese	7,06317	Dollaro canadese	1,34139
Lira italiana	1545,78	Scellino austriaco	14,5842
Sterlina irlandese	0,773441	Marco finlandese	4,89309
Dracma greca	168,405	Yen giapponese	148,621
		Dollaro australiano	1,40635
		Dollaro neozelandese	1,82143

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(88/C 259/03)

[stabiliti il 4 ottobre 1988 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Almendralejo	2,651
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Béziers	2,490	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,541	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	2,528	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Nimes	2,488	Villarrobledo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Perpignan	2,594	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	2,813
Firenze	nessuna quotazione	Bari	1,934
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,293
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,996
Verona (per i vini locali)	2,464	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,509	Prezzo rappresentativo	2,512
			ECU/hl
R II		A II	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	25,412
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Falset	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Prezzo rappresentativo	25,412
Jumilla	nessuna quotazione ⁽¹⁾		
Navalcarnero	nessuna quotazione ⁽¹⁾	A III	
Requena	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	66,918
Toro	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Villena	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Prezzo rappresentativo	66,918
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,121		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,121		
	ECU/hl		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Dal 1° settembre 1988, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,35, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(88/C 259/04)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,35800	0,736377
100 lire	0,0579677	17,2510 ⁽¹⁾
100 dracme	0,530858	1,88374 ⁽¹⁾
100 pesete	0,649657	1,53927 ⁽¹⁾
100 scudi	0,521803	1,91643 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(88/C 259/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(in ECU)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo massimo d'acquisto	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	29	30. 9. 1988	Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %:			
			— Spagna	—	—	—
			— Irlanda	—/100 kg di burro	—	—
			— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito	—/100 kg di burro	—	—
			Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %:			
			— Spagna	318,39/100 kg di burro	—	—
— Irlanda	—/100 kg di burro	—	—			
— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito	—/100 kg di burro	—	—			

Gara permanente: Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 8

Data della decisione della Commissione: 30 settembre 1988

(ECU/100 kg)

Formula		A/C—D		B		
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
Prezzo minimo	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	149	151	178	180
		Concentrato	135	—	169	170
	Burro $<$ 82 %	Nello stato in cui si trova	134	136	176	—
		Concentrato	124	126	—	—
Cauzione di trasformazione		211		161		
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	156	154	—	104	
	Burro $<$ 82 %	—	149	—	—	
	Burro concentrato	210	208	142	141	
Cauzione di trasformazione		232	—	159	—	

Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo

(88/C 259/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita
Regolamento (CEE) n. 2575/88 della Commissione, del 17 agosto 1988, relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano (GU n. L 229 del 18. 8. 1988, pag. 35)	—	30. 9. 1988	Olio di sansa di oliva 10°: — Lit/100 kg

Comunicazione C(88) 1696 della Commissione relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo

(88/C 259/07)

Scopo della presente comunicazione è di conseguire maggiore chiarezza e coerenza nell'applicazione della clausola di forza maggiore di diritto comunitario, e segnatamente nel settore agricolo. Tanto più per la considerazione che la regolamentazione fa ricorso a detta clausola in via molto generale, corredando l'ottemperamento di talune condizioni della formula «salvo caso di forza maggiore»⁽¹⁾, e che la regolamentazione predetta ha da lungi abbandonato l'impossibile esercizio di un ricorso ad un elenco esaustivo dei fatti suscettibili di sussunzione sotto la nozione di forza maggiore⁽²⁾. I tre capitoli di tale comunicazione intesa a delineare la definizione della predetta nozione (I), le relative modalità di applicazione (II) e le prove da addurre in materia, sono la necessaria conseguenza di tale stato di cose (III). La conclusione cui perviene la presente comunicazione è dunque di un'interpretazione restrittiva della clausola di forza maggiore.

I. Definizione della nozione di «forza maggiore»

1. Già dal 1968 la Corte di giustizia ha dovuto pronunciarsi sull'interpretazione della nozione di «forza maggiore»⁽³⁾. Nel corso degli anni l'interpretazione ha variato pochissimo; in sostanza la definizione data nella causa 11/70 (International Handelgesellschaft)⁽⁴⁾, è sempre valida: la nozione di forza maggiore «non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà». Questa definizione è stata ripetuta molte

volte dalla Corte in un gran numero di sentenze, sia in materia agraria⁽⁵⁾ che in altre materie⁽⁶⁾.

2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di forza maggiore racchiude un *elemento oggettivo* (la circostanza anormale, indipendente dell'operatore) ed un *elemento soggettivo* (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata).

a) Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, è necessario conoscere la definizione di circostanza «anormale» e «indipendente dall'operatore». La Corte non si è ancora dovuta pronunciare in modo preciso; tuttavia distingue fra i rischi commerciali normali (inerenti ad ogni operazione dello stesso tipo) e quelli anormali⁽⁷⁾.

1) La circostanza «anormale» è quella che va considerata imprevedibile o, almeno, talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile⁽⁸⁾ (esempi: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio⁽⁹⁾, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili in inverno, ecc.);

2) La circostanza «indipendente dall'operatore» è quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe naturale, atto dell'autorità pubblica, sciopero senza preavviso, ecc.); non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti⁽¹⁰⁾ in quanto

⁽¹⁾ Il regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1) contiene un'intera sezione (articoli 36 e 37) sulla forza maggiore. Pur contenendo norme dettagliate sulle conseguenze da trarre da un caso di forza maggiore, non si pronuncia sulle condizioni che devono ricorrere perché possa essere riconosciuto un caso di forza maggiore.

⁽²⁾ Vedi il regolamento n. 87 della Commissione, articolo 8, paragrafo 2, GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1895/62.

Vedi come primo esempio l'articolo 3 del regolamento n. 111/63/CEE (che modifica l'articolo 8 del regolamento n. 87 della Commissione, sopra menzionato), GU n. 147 del 14. 10. 1963, pag. 2490/63.

⁽³⁾ Causa 4/68 — Schwarzwaldmilch, Raccolta 1968, pag. 561.

⁽⁴⁾ Raccolta 1970, pag. 1125.

⁽⁵⁾ Vedi da ultimo, la sentenza del 22 gennaio 1986 nella causa n. 266/84 — Denkavit (Raccolta 1986, pag. 149).

⁽⁶⁾ Vedi la recente sentenza nella causa 209/83 — Ferriere Val-sabbia, Raccolta 1984, pag. 3089. Va osservato che le variazioni utilizzate dalla Corte nella sua giurisprudenza dipendono dalle caratteristiche delle singole cause; vedi ad esempio: la causa n. 42/79 — Eierkontor, Raccolta 1979, pag. 37, punto 10 della motivazione.

⁽⁷⁾ Vedi in particolare le sentenze nelle cause 38/79 — Nordmark, Raccolta 1980, pag. 655, punto 9 della motivazione; 808/79 — Pardini, Raccolta 1980, pag. 2122, punto 21 della motivazione.

⁽⁸⁾ Vedi la causa n. 4/68 — Schwarzwaldmilch, Raccolta 1968, pag. 563.

⁽⁹⁾ Vedi al riguardo la sentenza nella causa n. 71/82 — BALM/Brüggen, Raccolta 1982, pag. 4654, punto 3 della motivazione.

⁽¹⁰⁾ Vedi al riguardo la sentenza nella causa n. 42/79 — Eierkontor, Raccolta 1979, pag. 3716, punto 10 della motivazione.

spetta all'operatore scegliere con cura i suoi partner commerciali e imporre loro, nel contratto, il rispetto delle clausole contrattuali in modo sufficientemente vincolante (se del caso occorre prevedere delle penali per inadempimento degli obblighi contrattuali).

- b) L'elemento soggettivo comporta l'obbligo di premunirsi contro le conseguenze della circostanza prendendo ogni misura opportuna (ad eccezione degli oneri eccessivi). In particolare l'operatore deve vigilare accuratamente sullo svolgimento dell'operazione e reagire immediatamente quando constati una anomalia ⁽¹⁾; se necessario, deve rifornirsi altrove o trovare un'altra destinazione per la merce; deve prendere adeguate precauzioni per evitare la perdita di documenti importanti ⁽²⁾; deve usare diligenza onde rispettare i termini previsti dalla normativa.

II. Applicabilità della clausola relativa alla forza maggiore

1. Gli autori degli articoli specializzati in materia di diritto comunitario hanno opinioni divergenti quanto al riconoscimento della clausola relativa alla forza maggiore quale principio generale del diritto comunitario (applicabile anche in mancanza di un testo puntuale) ⁽³⁾.

- a) In proposito, la Corte di giustizia non ha mai ammesso esplicitamente la clausola relativa alla forza maggiore tra i principi generali del diritto comunitario, mentre gli avvocati generali hanno espresso opinioni divergenti ⁽⁴⁾. Mancando una giurisprudenza chiara e non ambigua, è prudente concludere che attualmente la clausola relativa alla forza maggiore non figura incontestabilmente tra i principi generali di diritto comunitario applicabili anche in assenza di un testo esplicito. Si tratta invece di una eccezione alla regola generale del rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative. Di conseguenza, *in quanto eccezione, la clausola relativa alla forza maggiore va interpretata*

ed applicata in senso restrittivo, il che ne circoscrive il quadro generale di gestione da parte della Commissione e delle amministrazioni nazionali ⁽⁵⁾.

- b) Questa conclusione si impone in quanto la Corte di giustizia ha rifiutato, in un certo numero di cause ⁽⁶⁾, di applicare la clausola relativa alla forza maggiore in mancanza di un testo esplicito in tal senso e la finalità di alcune disposizioni di diritto comunitario non autorizza, in tutti i casi, a tener conto delle situazioni caratterizzate da una circostanza che può considerarsi come caso di forza maggiore. È il caso, in particolare, delle condizioni che richiedono obbligatoriamente un rispetto scrupoloso, in quanto la loro inosservanza comprometterebbe il normale funzionamento della normativa. A titolo di esempio si può citare l'osservanza del termine stabilito per il deposito delle offerte in una procedura di aggiudicazione. Tale termine va rigorosamente rispettato, e non si può tener conto di un'eventuale circostanza di forza maggiore poiché diversamente non potrebbe essere garantita la parità di trattamento al momento del confronto delle offerte. Si può pensare ad altri termini di decadenza la cui inosservanza comporta necessariamente la perdita di un diritto o di un vantaggio, anche se il ritardo è dovuto ad una circostanza di forza maggiore, senza poterne dare un elenco completo in questa sede. Si deve comunque ammettere che i termini di decadenza costituiscono una necessità assoluta per ogni amministrazione, trattandosi del solo mezzo che consente di chiudere definitivamente un determinato caso. In mancanza di termini di decadenza, tutti i casi dovrebbero rimanere aperti per un periodo indeterminato potendosi teoricamente sempre invocare la forza maggiore per giustificare il ritardo.
- c) Di recente si è constatata la prassi secondo cui i privati inseriscono nei contratti, di loro iniziativa, una clausola di forza maggiore provvedendo all'interpretazione della stessa in via extragiudiziale. In tal modo ritengono di risolvere due problemi in una volta sola: colmare le lacune del diritto comunitario in materia e valutare autonomamente l'applicabilità di tale clausola.

Occorre rilevare immediatamente che un siffatto modo di procedere non può avere le conseguenze attese sul piano del diritto pubblico comunitario. *La nozione di forza maggiore, applicata nell'ambito del diritto comunitario è una nozione autonoma, propria di questo diritto.* Essa non può interpretarsi in funzione dell'ordinamento giuridico nazionale che disciplina il contratto né, a fortiori, attraverso la volontà dei contraenti. Questi possono, ovviamente, in virtù della libertà contrattuale, inserirvi le clausole che deside-

⁽¹⁾ Vedi la causa n. 266/84 — Denkvit/FORMA — sentenza del 22 gennaio 1986, (Raccolta 1986, pag. 149), punto 28 della motivazione.

⁽²⁾ Vedi causa n. 808/79 — Pardini, Raccolta 1980, pag. 2122, punto 21 della motivazione; causa n. 158/73 Kampfmeier/EVS Getreide, Raccolta 1974, pag. 110, punti 11-12 della motivazione.

⁽³⁾ Vedi Gilsdorf: «La force majeure dans le droit de la CEE», Cahiers de droit européen, 1982, pag. 137 (spec. 141); in senso positivo Flynn, Force Majeure Pleas, European Law Review, 1981, pag. 102 (spec. pag. 114).

⁽⁴⁾ Vedi, in senso negativo, l'avvocato generale Capotorti nelle cause n. 68/77 — IFG — Raccolta 1978, pag. 353, spec. pag. 380 e n. 38/79 — Nordmark — Raccolta 1980, pag. 643, spec. pag. 658; in senso positivo, l'avvocato generale Mayras nella causa 32/72 — Wasaknäcke — Raccolta 1972, pag. 1197.

⁽⁵⁾ Nella stessa ottica, v. J. E. Thomson, Force Majeure: the contextual approach of the Court of Justice, CMLR, 24, 1987, pp. 259-271.

⁽⁶⁾ Vedi, ad esempio, la causa Nordmark (n. 38/79, Raccolta 1980; pag. 643).

rano, ma devono sapere che tali clausole disciplinano esclusivamente i loro rapporti bilaterali e non possono in nessun caso essere opponibili alla Comunità.

d) Per questi motivi è opportuno non considerare la clausola relativa alla forza maggiore come uno dei principi generali del diritto comunitario, applicabili anche in assenza di una disposizione esplicita.

In conformità di tale impostazione, la Commissione si adoprerà allo scopo di proporre, in ogni caso in cui ciò risulti opportuno, di inserire una clausola di forza maggiore nei testi che attualmente non la prevedono (¹).

2. Si può tuttavia ritenere che la clausola relativa alla forza maggiore *sia una forma concreta del principio di proporzionalità* il quale, invece, figura incontestabilmente fra i principi generali del diritto comunitario (²).

La Corte, infatti, ha dichiarato, a più riprese, che la presenza di una clausola di forza maggiore può evitare ad un regolamento, contenente obblighi rigorosi corredata da sanzioni in caso di inosservanza, le censure basate su una pretesa violazione del principio di proporzionalità (³).

La Corte ha del resto riconosciuto in casi eccezionali che, anche in mancanza di una clausola esplicita di forza maggiore nella normativa pertinente, può essere giustificato, onde evitare un'eccessiva disuguaglianza di trattamento, esonerare un operatore da determinati obblighi previsti dalla normativa medesima (ad esempio il rispetto di determinati termini), qualora l'inosservanza di tali obblighi sia dovuta a circostanze che possono essere assimilate ad un caso di forza maggiore e nella misura in cui l'esenzione non contrasti con gli obiettivi essenziali della regolamentazione in questione (⁴).

(¹) A titolo di esempio, si può citare la recente modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85 apportata dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31).

(²) Vedi, in tal senso, la causa n. 25/70 — Köster — Raccolta 1970, pag. 1161, punto 22 della motivazione.

(³) Causa n. 11/70 — Internationale Handelsgesellschaft — Raccolta 1970, pag. 1125, punto 25 della motivazione; causa n. 25/70 — Köster — Raccolta 1970, pag. 1161, punti 31 e 40 della motivazione; causa n. 147/81 — Merkur — Raccolta 1982, pag. 1389, punti 11 e segg. della motivazione.

(⁴) Vedi causa 64/74 — Reich, Raccolta 1975, pag. 261, punto 3 della motivazione; causa 6/79 — Union Française des Céréales, Raccolta 1978, pag. 1675, punto 4 della motivazione; causa 71/87 — INTER-KOM, sentenza del 19 aprile 1988, non ancora pubblicata.

Questa impostazione sembra basarsi, almeno implicitamente, sul nesso tra il principio di proporzionalità (principio superiore del diritto comunitario applicabile anche in mancanza di una base giuridica scritta) e l'applicabilità della clausola di forza maggiore (⁵).

Non può quindi escludersi che il rispetto del principio di proporzionalità possa esigere, in taluni casi eccezionali, l'applicazione di una clausola di forza maggiore non scritta. In via di principio ci si deve tuttavia attenere alla lettera della normativa, poiché in un buon numero di casi l'applicazione per analogia di una clausola di forza maggiore non scritta potrebbe compromettere il buon funzionamento e la finalità della normativa e non sarebbe pertanto legittimata dal principio di proporzionalità. In materia si impone quindi la massima cautela e in caso di dubbio le autorità nazionali competenti sono invitate a mettersi in contatto con i servizi della Commissione.

III. Questioni relative alla prova

La normativa comunitaria (come del resto anche le legislazioni nazionali) non specifica il regime della prova in materia di forza maggiore. Tuttavia va notato che la formula «salvo caso di forza maggiore» pone l'onere della prova dell'esistenza di tale caso a carico degli operatori che l'invocano.

Poiché i casi di forza maggiore costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni legali, nelle condizioni che disciplinano il regime della prova è opportuno essere almeno altrettanto esigenti che nelle regole che definiscono le modalità di prova del rispetto dell'obbligazione. In generale è quindi d'uopo esigere prove documentali incontestabili. Non è tuttavia facile stabilire con precisione il tipo di prova che può essere accettato in ciascuna situazione. Nel dubbio, è prudente concertarsi sui casi che presentano particolarità onde evitare disparità di trattamento a seconda dello Stato membro da cui dipendono le autorità incaricate di valutare le prove.

(⁵) Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte il principio di proporzionalità non osta alla perdita totale del vantaggio concesso in caso di mancato rispetto di un obbligo principale; vedi in particolare causa 66/82 — Fromançais, Raccolta 1983, pag. 395 e causa 272/81 — RUMI, Raccolta 1982, pag. 4167.

IV Conclusione

Volendo riassumere in forma di principi la precedente analisi, può affermarsi che

- 1 La forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo
- 2 La forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, può essere considerata come una concretizzazione del principio di

proporzionalità, alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte

- 3 Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore devono essere incontestabili

In pratica ciò significa che le amministrazioni nazionali incaricate di applicare concretamente la clausola di forza maggiore devono procedere con la massima cautela per quanto riguarda la valutazione sia dei fatti invocati che delle prove addotte a sostegno delle richieste in questione. In caso di dubbio le autorità sono invitate a mettersi in contatto con i servizi della Commissione

PARLAMENTO EUROPEO

BATTAGLIA PER L'UNIONE

Con questo opuscolo si intende ripercorrere, sul filo dei discorsi pronunciati da Altiero Spinelli, la straordinaria esperienza compiuta dal Parlamento europeo, dalla sua iniziativa istituzionale del 1981 fino alla stesura e all'approvazione, il 14 febbraio 1984, del progetto di trattato che istituisce l'unione europea, e all'adozione dell'atto unico europeo nella conferenza intergovernativa del dicembre 1985.

60 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: AX-48-87-597-IT-C ISBN: 92-823-0138-9

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3,60 LIT 5 200 BFR 150



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP—CEE

CONVENZIONE ACP—CEE DI LOMÉ — RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI ACP—CEE (1986)

Il Consiglio dei Ministri ACP—CEE, che riunisce nel quadro della terza convenzione ACP—CEE sessantasei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i dodici Stati membri della Comunità, ha adottato la sua decima relazione periodica e ne ha deciso la pubblicazione.

Questa relazione annuale comprende le attività svoltesi nel 1986 nell'ambito dell'applicazione della terza convenzione ACP—CEE.

Le amministrazioni, le organizzazioni internazionali, gli organismi professionali, gli istituti di ricerca, le imprese e i privati interessati ai problemi dello sviluppo e della cooperazione disporranno, con questa nuova relazione, di uno strumento di informazione, la cui distribuzione viene curata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

228 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: BX-52-88-518-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 11,50 LIT 17 500 BFR 500



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L'EUROPA IN CIFRE

Una presentazione innovatrice

Nella sua veste di rivista illustrata, **L'Europa in cifre** rompe con la presentazione, spesso arida, delle pubblicazioni statistiche. **Grafici, tabelle statistiche e brevi commenti**, espressi in un linguaggio semplice ma rigoroso, sottolineano i fatti salienti della realtà europea.

L'Europa in cifre è lo strumento indispensabile per comprendere la realtà europea di oggi e di domani.

Gradevole a leggere, è utile tanto ai dirigenti quanto agli studenti e, in generale, a tutti i cittadini interessati.

La rubrica «Per saperne di più» fa riferimento a pubblicazioni più specializzate che consentono l'approfondimento di vari argomenti.

Il prezzo modico della pubblicazione (5 ECU) la rende accessibile a tutti.

60 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CA-47-86-907-IT-C ISBN: 92-825-7308-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 5 LIT 7 000 BFR 200



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo